Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **ROMA — Domenica, 24 gennaio** — **Numero 19 (Straordinario)**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 27 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con gli altri ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per i provvedimenti e le opere urgenti, anche d'interesse provinciale e comunale, nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, che saranno indicati in elenchi da approvarsi con decreti Reali, sentito il Consiglio dei ministri.

Con decreti del ministro del tesoro saranno assegnate ai bilanci dei singoli Ministeri le somme occorrenti secondo le rispettive competenze.

A cura del Ministero dei lavori pubblici sarà provveduto principalmente:

a) alle demolizioni ed ai puntellamenti di edifici pericolanti, agli sgomberi di aree pubbliche ed alle riparazioni necessarie per ripristinare il transito nelle strade comunali e provinciali;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori o stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche occorrenti.

Quando si tratti di riparazioni a stabili appartenenti a persone in condizione povera, sarà dato dallo Stato un sussidio, fino al limite massimo di lire 2000, sia nel caso che le riparazioni siano eseguite a cura diretta dello Stato, sia nel caso che esse vengano fatte a cura dei proprietari, purchè le riparazioni stesse siano eseguite entro l'anno 1915.

La condizione di povertà sarà da accertarsi discrezionalmente dal Ministero dei lavori pubblici.

Art 2.

Per riparare o ricostruire anche in area diversa dalla sede attuale le scuole e gli edifici pubblici provinciali o comunali appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza, e gli edifici di uso pubblico, danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, nei Comuni di cui all'art. 1°, saranno concessi

agli enti interessati sussidi nella misura del 50 0|0 della spesa occorrente.

Le Provincie ed i Comuni medesimi, questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni di cui sopra, potranno contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dello stretto necessario.

Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e l'ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà degli interessi.

Art. 3.

Con decreti Reali saranno stabilite le norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto, che saranno indicati in appositi elenchi.

Art. 4.

Con decreti Reali saranno stabilite le norme necessarie ad agevolare, mediante la concessione di mutui ed esenzioni tributarie, le riparazioni e ricostruzioni anche in area diversa dalla sede attuale, di case appartenenti a privati nei Comuni indicati nell'art. 1°.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 2 a 6 del R. decreto 14 gennaio 1915, n. 13, sono estese a tutti i Comuni che saranno indicati negli elenchi di cui all'art. 1° del presente decreto.

Art. 6.

Nei Comuni di cui all'art. 1° è sospesa la riscossione dell'imposta erariale e delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni e fabbricati per tutto l'anno 1915.

Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciale e comunale, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in 48 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1916 al 1923.

Le dette quote di sovrimposta sospese e non sgravate, quando siano vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in 48 rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1916 al 1923.

A carico dello Stato sarà corrisposta ai Comuni di cui all'art. 1° ed alle rispettive Provincie, per i 5 anni dal 1915 al 1919, la differenza fra l'ammontare della sovraimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e di quella che sarà applicata negli anni suddetti.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 7.

Nei Comuni indicati nell'art. 1° la riscossione della imposta sui redditi di ricchezza mobile applicata per ruoli è sospesa per tutto l'anno 1915.

I contribuenti dell'imposta stessa su redditi incerti e variabili di categoria *b*) e *c*) avranno il diritto di chiedere, entro sei mesi dalla data del presente decreto, una revisione straordinaria.

Le quote d'imposta delle quali è stata sospesa la riscossione, in quanto non siano sgravate, saranno ripartite nelle 12 rate bimestrali degli anni 1916 e 1917.

Art. 8.

Nei Comuni di cui all'art. 1° saranno sospesi o ridotti, con effetto dal 1° gennaio 1915, i canoni di abbonamento per il dazio consumo governativo, come verrà stabilito dalla Commissione centrale, istituita dall'art. 101 della legge, testo unico, 7 maggio 1908, n. 248.

Art. 9.

Sono richiamate in vigore le disposizioni dell'art. 12 e, fino al 31 dicembre 1915, dell'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 6 febbraio 1909, n. 44, e quelle del R. decreto 6 maggio 1909, n. 255, convertiti nella legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — SONNINO — MARTINI — ORLANDO — DANEO — CARCANO — ZUPELLI — VIALE — GRIPPO — CIUFFELLI — CAVASOLA — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 28 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 gennaio 1915, n. 13;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei mi-

nistri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermi restando, per i Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, nel circondario di Avezzano, i poteri attribuiti al comm. dott. Secondo Dezza col Nostro decreto 14 gennaio 1915, n. 13, il commendator dott. Camillo De Fabritiis, ispettore generale nel Ministero dell'interno, è nominato commissario Regio per provvedere, con tutti i poteri stabiliti dal citato decreto e sotto la diretta dipendenza del detto Ministero, a quanto è necessario in conseguenza del terremoto per i Comuni colpiti del circondario di Sora.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ORLANDO — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1914:

Ad ufficiali postali telegrafici a L. 1800, dal 1° luglio 1914:

Persiano Alfonso — Ciancio Vincenzo — Di Pietro Aniello — Bardaro Eugenio — Brandi Giuseppe — Cocivera Salvatore.

Ghimenti Ettore — Calabrò Antonio — Gentiluomo Bartolo — Simonetti Giovanni — Salis Angelo — Marcucci Virgilio — Di Giovanna Leonardo — Siracusano Sebastiano — Aldanese Andrea — Villa Placido — Fasano Gennaro — Fanelli Carlo — Tartarini Osvaldo — Calafiore Salvatore — Ricci Sabatino — De Martis Gavino — Foschini Torquato — Pedicini Ernesto — Pappalardo Luigi di Letterio — Rossi Ezio — Bova Bernardo — Ficarra Francesco — Loddo rag. Aurelio — Boni Regolo — Dondi Cesare — Carta Giuseppe — Borsi Guido — Colarulli Pietro — Zago Angelo — Novi Igino — Garofani Ermete — Isnardi Umberto Lo Re Attilio — Antonucci Silvestro Monteverde Orsino — Leo Gennaro — Aurini Giuseppe — Oscher Giuseppe — Calligaris Carlo.

Cataldi Giuseppe — Tropea Francesco — Zuco rag. Vincenzo — Carafa Luigi — De Luca Saturnino — Nicolli Giuseppino — Militello Aurelio — Giuntini Fortunato — Dramis Riccardo — Tepedino Francesco Giuseppe — Allitto Bonanno Cesare — Perotti Luigi — Marrari Francesco — D'Aria Guglielmo — La Rosa Luigi — Liberi Celestino — Lo Gatto Alfredo — Canonero Silvio — Barberi Armando — Grosso Vincenzo — Tarantello Francesco — Bizziocchi Antonio — Giganti rag. Fernando — Cosa Giuseppe — Antonioli Luigi — Manassero Giuseppe — Sette Giuseppe — Rubino Alberto — Colasanti Gennaro — Marino Salvatore — Mancini Arturo — Parlati Antonino — Milza Pasquale — Lazzarini Oliviero — Mili Temistocle — Migliorini Pietro — Stefani Giov. Antonio.

Mura Salvatore — Panella Armando — Barbieri Silvio — Del Guerra Cesare — Cappanera Ugo — Trigali Luitpoldo — Buscema Gaetano — Capriotti Manlio — Pertusati dott. Carlo — Della Pace Enrico — Rosi Ugo Rodolfo — Francini Lionello — Cavalli Nicola — Giani Alessandro — Chelotti Mario — Anzellotti Innocenzo — Pesciallo Luigi — D'Angelo Antonino — Canfora Giuseppe — Bonetti Savio — Tofani Cesare — Marzachi Alfredo Letterio — Parenti Ismail — Setti Guido — Biliotti-Inglesi Umberto — Severino Cesare — Seganti Roberto — Senatore Amerigo — Busso Vincenzo — Silengo Eugenio — Rizzoli Guglielmo — Abbatini Giuseppe — Baudinelli Gino — Frati Luigi — Padella Umberto — Stronati Aldo — Maioli Jannone Michele.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1914:

Ad ufficiali d'ordine a L. 1700 dal 1° luglio 1914:

Bocca Ettore — Manciotti Enrico — Maffucci Federico — De Nicolò Michele — Berardi Giovanni — Bossi Emilio — Foderaro Antonio — Ansalone Antonio — Samaden Arturo Giuseppe — Stilo Salvatore — Mori Enrico — Catelli Luigi — La Via Enrico — Camponeschi Aurelio — Sacchi Giovanni di Giuseppe — Benedetti Leopoldo — Bavicchi Ciro — Michelassi Ferdinando — Bertora Giuseppe — Possenti Tobia — Gradi Roberto — Saggese Francesco — Schemmari Giovanni — Vernaleone Stefano — Scattone Giovanni — Morelli Vincenzo — Cialli Igino — Paggini Umberto — Ricci Emilio — Palmarocchi Alfredo — D'Erchia Pietro — Floris Antonio — Giacomi Giuseppe.

Teisseire Luigi — Demarchi Pietro — Oppo Giuseppe — Tamburrini Adolfo — Angelini Arturo — Siene-Miceli Francesco — Carlomagno Eugenio — Tasquier Ugo — Grillo Della Berta Gaetano — Presti Angelo — Grazioli Innocente — Filippazzi Innocente — Corradi Luigi — Nicoletti Concezio — Grassi Napoleone — Baldassarre Nicola — Pugnani Giuseppe Pietro — Antonini Luigi — Guagni Alvaro — Biglia Enrico — Sabbatini Elia — Buongiorno Vincenzo — Spalluto Emilio — Mancinelli Giulio — Guardo Pasquale — Perrotta Roberto — Spezia Vitaliano — Loi Efisio — Carta Francesco — D'Anversa Igino — Magno Rocco — Rienzi Leopoldo — Rossini Onofrio.

Costa Edoardo — Nediani Umberto — Ivaldi Edoardo — Fontana Sebastiano — Chiostrini Carlo — Schepis Francesco Paolo — Mompelier Francesco — Sorbelli Alfredo — Trifari Domenico — Lodato Francesco — Ruggeri Ruggero — Taranto Giuseppe — Cibelli Ponziano — Franci Albino — Zini Francesco — Polverisi Enrico — Lopez Enrico — Pacchiarotti Tommaso — Rocchi Gaeta — Stoppani Cesare — Leporati Dante — Federici Giovanni — Lazzeroni Luigi — Vezzalini Amedeo — Ciri Silvio — Mezzacapo Monterosso Giulio — Damilano Alfredo — Castagna Antonio — Barducco Vittorio — Loretti Giovanni — Oltrebella Francesco — D'Alessando Federico — Sciortino Giuseppe.

Puccini Mariano — Petronili Giacomo — Guidi Guido — Ligi Oliviero — Seccia Alfredo — Torrente Paolo — Arpini Francesco Saverio — De Francesco Ottorino — Macri Gregorio — Stanzione Francesco Saverio — Cadura Pasquale — Zuccari Carlo — Lembo Napoleone — Ambrogi Ernesto — Rapa Aristide — Allegrucci Luigi — Pacchiarotti Umberto — Venturelli Alcide — Conti Antonio — De Marinis Tito — Figliozzi Francesco Antonio — Danovaro Luigi — Bonati Eugenio — Timò Savino — Interdonato Placido — Bertacchi Luigi — Capuano Carlo Orazio

— Dozza Everardo — Camboni Silvio — Defranchis Luigi — Calenda Pasquale.

Borri Giuseppe — Giannuzzi Carlo — Badò Augusto — Lenzi Tullio — Limone Mario — Di Maio Vito — Cerriti Giov. Carlo — Filippeschi Livio — Buraglia Biagio — Scognamiglio Tommaso — Zoppoli Orazio — Ghiglione Pietro — Verdiglione Raffaele — Caccavella Saverio — Cosentino Aurelio — Coli Amleto — Raccagni Ferruccio — Bennati David — Palli Cesare — Astolfi Egidio — De Cicco Nicola — Donvido Francesco — Bottini Angelo Paolo — Dagnini Ermanno — Grieco Giuseppe — Leonessa Vittorio — Lucattini Alfredo — Fiori Salvatore — Bianchi Rolando — Niccolini Niccolino — Maffei Silvio — Iuzzolini Pasquale.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 31 dicembre 1914:

Garbarino Angelo, tenente reggimento cavalleggeri di Lodi, rimosso dal grado.

Graziani Silvio, sottotenente id. lancieri di Firenze, accettata la volontaria rinuncia al grado.

Bianchi Vittorio, militare di 1ª categoria laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Carbone Agostino, tenente medico, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Anselmo Antonino, tenente medico — Laudicina Mariano, id. id. — Guariglia Lorenzo, id. id. — Lojodice Antonio, sottotenente id. accettata la volontaria rinunzia al grado.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 3 dicembre 1914:

Malerba Carmelo, sottufficiale in congedo, laureato in zooiatria, nominato sottotenente nella milizia territoriale del corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 27 dicembre 1914:

I seguenti militari in congedo, ascritti alla milizia territoriale sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria:

Delpiano Enrico — Gianfranceschi Luigi — Alberti Ferruccio — Mariotti Ugo — Camuncoli Ulderico — Lo Manto Ferdinando — Maietta Pietro — Goglia Giuseppe — Coretti Alfredo — Geraci Michele — De Gregorio Domenico — Evangelista Stefano — Menghini Amedeo — Pasini Vittorio — Olivier Abelardo — Zappi Domenico — Milesi Giuseppe — Badino Lorenzo — Innocenzi Gino — Giacone Giuseppe — Pugassi Luigi — Moderni Mario — Fioravanti Raffaele — Interdonato Alberto — Mocchi Raul.

Con R. decreto del 31 dicembre 1914:

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere alla milizia territoriale, per età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di riserva:

Emanuele Eugenio, tenente colonnello — Paternò Michele, capitano — Dondero Alberto, id. — Costa Tullio, id. — Arnaud-Arena Federico, id. — Sforza Emilio, tenente — Nicotera Felice, sottotenente.

I seguenti ufficiali di fanteria sono dispensati da ogni servizio militare per ragione di età:

Recanati Emanuele, tenente — Roxas Giov. Battista, sottotenente.

Chiaramonte-Bordonaro Gabriele, tenente fanteria — Marinelli Andrea, id. id. — Di Rosa Gaspare, sottotenente id., dispensati da ogni eventuale servizio militare per infermità non provenienti da cause di servizio.

Foschini Beniamino, tenente fanteria — Cerulli Giuseppe, id. id. — Ciancio Carmelo, sottotenente id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

I seguenti militari in congedo ascritti alla milizia territoriale sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di cavalleria:

Galeotti Amedeo — Celotti Fabio — Perris Giulio — Faina Claudio.

De Pompeis Girolamo, capitano medico, dispensato da ogni eventuale servizio militare, a sua domanda, per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Tarducci Armando, id. id. — Alberti Alessandro, tenente medico — Maturi Egidio, id. id. — D'Agostino Giuseppe, id. id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

Massini Florido, militare 1ª categoria laureato in zooiatria, nominato sottotenente nella milizia territoriale, corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 3 gennaio 1915:

I seguenti militari in congedo, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria.

Burbi Serafino — Bonoli Domenico — Rigillo Michele — Aceti Silvio — Paolieri Ferdinando — Bisagno Italo, — Brenzini Francesco — Campanella Giovanni — Scandiani Ugo.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 31 dicembre 1914:

I seguenti ufficiali sono dispensati da ogni eventualo servizio militare, per età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Arma dei carabinieri reali.

Dall'Aglio cav. Etelberto, colonnello — Danelli cav. Natale, capitano.

Arma di fanteria.

Bellucci Francesco, maggiore — De Leonardi Gaetano — Raggi Tommaso, id. — Chiampo Giovanni, (B) id. — Gherardi Giuliano, id. — Cervella Vincenzo, id. — Parozzani Ferdinnado, id. — Gravina Angelo, id. — Bosurgi Michelangelo, id. — Boralevi Cesare, id. — Figurelli Francesco, id. — Guerriero Roberto, tenente — Sanna Gianuaria, id. — Lattes Alessandro, id. — Colombajoni Emilio, (A) id. — Retti Angelo, (B) id. — Buccolini cav. Tito, id.

Ceppaglia cav. Federico, colonnello fanteria — Ferrero cav. Erminio, tenente colonnello id. — Colombini cav. Giulio, id. personale permanente dei distretti — Ventura cav. Giuseppe, capitano carabinieri reali — Maltoni Vittorio, id. fanteria — Mazzoni Camillo, id. id. — Saija Enrico, sottotenente, id., dispensati da ogni eventuale servizio militare per infermità non provenienti da cause di servizio.

Ottimo Leopoldo, capitano fanteria — Barabino Giacomo, id. id. — Costa Guglielmo, tenente id. — Calzolari-Morelli Francesco id. id. — Spasari Francesco, id. id. — Marchetti cav. Giuseppe, capitano cavalleria, accettata la volontaria rinuncia al grado.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*